



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 319 Data 10/12/2019	Oggetto: "D.LGS 285/92 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" - DESTINAZIONE PROVENTO CONTRAVVENZIONALE AI SENSI DELL'ART. 208 COMMA 4 E ART. 142 - ANNO 2020 "
---	--

L'anno (2019) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita nell'apposita sala la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		PRESENTE
BUSSAGLI DAVID	Sindaco	SI
BERTI NICOLA	Vice Sindaco	NO
BORGIANI ENRICA	Assessore	SI
CARROZZINO FABIO	Assessore	SI
GAMBASSI ROBERTO	Assessore	NO
SALVADORI SUSANNA	Assessore	SI

Totale Presenti: 4 Totale assenti: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale

Premesso:

La legge n. 120 del 29/07/2010 ha apportato modifiche all'art. 208 del Codice della Strada approvato con D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie effettuate da funzionari, ufficiali, agenti di Polizia Municipale o dal personale addetto all'accertamento di violazioni relative alla sosta di veicoli;

In particolare il comma 4 dell'art. 208 testualmente recita:

“4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

I commi 5 e 5 bis dell'art. 208 stabiliscono:

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.”

L'art. 393 del D.P.R. n.495 del 16/12/1992 “ Regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo Codice della Strada” stabilisce che gli EE.LL. sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale appositi capitoli di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti ai sensi dell'art. 208 del C.d.S;

La Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo della Toscana con propria delibera n. 104/2010 Reg del 15/00/2010 ha fornito linee guida sulle modalità di quantificazione dei proventi in oggetto e sulla loro destinazione in ossequio al richiamato art. 208 C.d.S, prevedendo, in ordine al problema del rapporto tra gli accertamenti delle sanzioni amministrative e gli effettivi incassi che sui medesimi si realizzano per l'ente, che – principio di prudenza amministrativa – “*conduce a considerare la necessità di valutare il differenziale tra l'accertato ed il riscosso con diverse modalità contabili*”, privilegiando il criterio della “*costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti che sia dimensionato in rapporto al grado di realizzo dei proventi*

medesimi rispetto all'importo annuo accertato operando in tal senso su un dato storico mediato";

I suddetti orientamenti della giurisprudenza contabile, a decorrere dal 01 gennaio 2015, devono essere adeguati alle nuove regole di contabilità pubblica di cui al D.Lgs 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014, ispirati al principio della "competenza finanziaria potenziata" che, in relazione al profilo di esigibilità delle entrate, stabilisce che le stesse sono accertate per l'intero importo del credito, comprensive di quelle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, precisando che, con riferimento ai proventi per violazioni del C.d.S., si è statuito che l'accertamento viene a determinarsi con la data di notifica del verbale, in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile;

In particolare il punto 3.3 del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata testualmente recita:

3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per la quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc....omissis

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata vincolata;

Considerato che il nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, all'esempio n. 4 prevede per il vincolo sui proventi da sanzioni al Codice della Strada che *"Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada";*

Nella richiamata deliberazione 104/2010 la Corte dei Conti – Sez. Regionale della Toscana stabilisce inoltre che *"le risorse derivanti dai proventi relativi alle sanzioni per violazioni al codice della strada debbano ricomprendere anche tutti gli elementi accessori di natura aggiuntiva previsti espressamente dalle norme e che formano un insieme unico e inscindibile con la sanzione, nel suo valore nominale originario. Le uniche componenti che non devono costituire la base per il calcolo della quota vincolata sono gli oneri che l'ente accertatore sostiene per un recupero di somme, quali rimborso di spese di riscossione o altre spese connesse con il procedimento di recupero coattivo della sanzione...omissis"*

La Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo della Lombardia con propria delibera n. 274/2013 ha fornito indirizzi in particolare in merito all'interpretazione del citato art. 208 comma 4 lett.b)

Ciò premesso

Tenuto conto inoltre delle disposizioni di cui al comma 12 – bis, ter e quater dell'art. 142 del D.Lgs 285/1992 e s.m.i secondo cui:

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai

sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti

Preso atto degli orientamenti della giurisprudenza contabile (Cfr. Corte dei conti Molise, deliberazione n. 96/2014) in merito al disposto di cui all'art. 142 secondo cui, “*esiste una differenziazione tra il vincolo di destinazione derivante dall'art. 208 del Codice della strada riguardante tutti i provvedimenti sanzionatori stradali e il vincolo di destinazione previsto dall'art. 142, co. 12 – ter, del Codice della strada, relativo ai proventi per sanzioni in materia di limiti di velocità. Quest'ultima è norma speciale rispetto alla prima*” e che, conseguentemente, le entrate derivanti da tale violazioni devono essere destinate integralmente alle finalità di cui al precitato articolo;

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

Sanzioni ex art. 208 C.d.S.(sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.)

in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
- b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi di Polizia Municipale (min. 25%);
- c) per il restante 50% ai seguenti interventi:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
 - redazione dei piani urbani del traffico;

- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
- corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
- interventi a favore della mobilità ciclistica;
- assunzione di personale stagionale a progetto;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Sanzioni ex art. 142 C.d.S.(violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:
 - a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
 - b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

Atteso che l'articolo 25 della legge n. 120/2010:

- al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;
- al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis e 12-quater dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;

Preso atto che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 25 della legge n. 120/2010;

Visto l'articolo 4-ter, comma 16, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) il quale prevede che "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

Visto che, pur nell'incertezza del quadro normativo sopra delineato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 questo Ente ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater del d.Lgs. n. 285/1992;

Atteso comunque che in base all'art. 142, comma 12 bis, del C.d.S. i Comuni sono destinati a riversare il 50% dei proventi all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento ad esclusione delle strade in concessione;

Precisato che le apparecchiature **di rilevamento della velocità** in dotazione al Comando non sono oggi utilizzate a causa di guasti tecnici dovuti alla vetustà degli apparecchi;

Ritenuta pertanto l'opportunità in questa fase e salvo successivi adeguamenti di stimare prudenzialmente per l'anno 2020 le suddette entrate pari a 0,00;

Considerato, alla luce del punto 3.3 del principio della competenza finanziaria e degli orientamenti della giurisprudenza contabile citata nonché dell'andamento del dato storico mediato tra l'accertato ed il riscosso

di poter prevedere un accertato in entrata per l'anno 2020 pari ad €. 1.000.000,00 di cui €. 436.470,22 da far confluire nel fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla base dei principi di veridicità, attendibilità delle entrate e di prudenza, che sottendono ad una corretta previsione e gestione del bilancio;

Considerato altresì che le previsioni di bilancio per l'anno 2020, come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale approvata in data odierna, prevedono nella parte Entrata un introito complessivo pari €. 563.529,78 (al netto della quota di accantonamento da far confluire nel fondo crediti di dubbia esigibilità) per presunti introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie a seguito di accertamenti di violazioni di norme del Codice della strada quale entrata ricorrente ed a contenuto stabile ordinariamente acquisita al bilancio dell'Ente, risultando un gettito di entrata che assume caratteristiche di continuità e stabilità e calcolati secondo i nuovi principi della contabilità armonizzata e della competenza finanziaria introdotte dal D.Lgs 118/2011 ;

Ritenuto pertanto di destinare la somma di €. 281.764,89 ai sensi del comma 4 dell'art. 208 D.Lgs 285/1992 (pari al 50% dei proventi contravvenzioni al netto della quota da far confluire nel fondo crediti di dubbia esigibilità), per finanziare gli interventi di spesa richiamati nella citata norma;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno 8/03/2007 n. FL 05/2007;

Vista la circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012 prot.17909

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 48 del D.Lgs. 267/000

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Polizia Municipale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ;

Visto l'art. 3 del D.Lgs n. 118/2011 il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2015 le Amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali in contabilità finanziaria, conformano la loro gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse sopra esposte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di dare atto che l'introito contravvenzionale CdS presunto per l'anno 2020, al netto della quota di accantonamento da far confluire nel fondo crediti di dubbia esigibilità, ammonta ad €. 563.529,78;
- 3) Di destinare, pertanto, per l'anno 2020, la somma complessiva di €. 281.764,89, pari al 50% dell'introito di cui al precedente punto 2), alle finalità di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 208, comma 4 CdS e nella misura ivi stabilita, per come risultanti dall'allegato prospetto sub lettera A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) Di dare atto che i vincoli di destinazione previsti dal Codice della Strada sono rispettati in quanto tutte le spese sopra elencate sono destinate al raggiungimento delle finalità previste dal 4° comma dell'art. 208 del D.Lgs 285/1992 ee s m. i. sopra richiamato;
- 5) Di disporre che per le somme introitate e per le spese effettuate ai sensi dell'art. 208 del C.d.s., l'Ente provveda a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione Generale per la Sicurezza stradale ed al Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, il rendiconto finale delle entrate e delle spese nei termini di legge;

- 6) Di dare atto che, in questa fase e salvo successivi adeguamenti, le entrate derivanti da sanzioni ex art. 142 C.d.S sono prudenzialmente stimate per l' anno 2020 in € 0,00;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito anche al fine di un celere utilizzo dei proventi contravvenzionali come disposto all'art. 208, comma 3 bis del Codice della Strada.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi dell'art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, li 12/12/2019

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Prospetto ALLEGATO A)

**DESTINAZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ART. 4 LEGGE
208 CODICE DELLA STRADA**

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

ENTRATA		
Codice tipologia	Descrizione	Stanziamiento
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli illeciti in materia di Codice della Strada	€. 1.000.000,00
Quota Accantonamento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità		€. 436.470,22
Sanzioni Amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada valevoli ai fini del vincolo		€. 563.529,78
Quota della previsione sottoposta a vincolo di destinazione (50%)		€. 281.764,89

USCITA					
QUOTA DESTINAZIONE VINCOLATA ART. 208 C. 4 LETTERA A)					€ 70.441,22
Riferimento normativo	Quota	Missione	Programma	Cap. bilancio	Stanziamiento
Art, 208 c 4 lettera a)	25%				
Interventi di sostituzione, ammodernamento, segnaletica stradale dell'Ente.		10	05	2510	€. 49.400,00
		10	05	2515	€. 20.000,00
	03	01	1196	€. 5.600,00	
TOTALE PER GRUPPO					€ 75.000,00

QUOTA DESTINAZIONE VINCOLATA ART. 208 C. 4 LETTERA B)					€ 70.441,22
Art, 208 c 4 lettera b) Potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale	25%	03	01	1150	€ 53.000,00
		03	01	1170	€ 14.161,00
		03	01	1221	€ 5.057,50
		03	01	1140	€ 6.500,00
		03	01	1215	€ 3.200,00
TOTALE PER GRUPPO					€ 81.918,50
QUOTA DESTINAZIONE VINCOLATA ART. 208 C. 4 LETTERA C)					€ 140.882,45
Art, 208 c 4 lettera c) Miglioramento sicurezza stradale, manutenzione strade dell'Ente ecc.	50%	10	05	2535	€ 160.000,00
		10	05	2550	€ 37.000,00
		03	01	1171	€ 34.800,00
		10	05	2520	€ 13.600,00
		10	05	2530	€ 224.000,00
TOTALE PER GRUPPO					€ 469.400,00